

STATUTO

DEL *CENTRO* – *CITTÀ DI LUGANO*

I. In genere

Art. 1 Denominazione e scopo

- 1.1 È costituita sotto la denominazione di *il Centro – Città di Lugano* (precedentemente Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani Sezione di Lugano) una associazione a norma degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, che si propone lo sviluppo delle attività del *Centro* nel Comune di Lugano nonché il raggiungimento dei fini perseguiti dal partito del *Centro* ticinese e svizzero.
- 1.2 Essa è integrata nell'organizzazione cantonale e distrettuale del *Centro*, di cui riconosce gli statuti e i regolamenti.
- 1.3 *Il Centro – Città di Lugano* ha la propria sede presso il Segretariato.

Art. 2 Organi

Gli organi del *Centro – Città di Lugano* sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio presidenziale
- d) i «Petali»
- e) il Consiglio dei saggi
- f) il Gruppo degli imprenditori
- g) l'Ufficio di revisione.

Art. 3 Gruppo in Consiglio comunale

- 3.1 Il Gruppo in Consiglio comunale si riunisce per esaminare nel dettaglio gli atti sottoposti al Legislativo e quelli proposti dai propri membri; coordina i propri interventi e prese di posizione, consultando il o i Municipali e l'Ufficio presidenziale.
- 3.2 Promuove la concretizzazione, nell'ambito delle attività del Legislativo, delle linee programmatiche del Partito.
- 3.3 Elegge per il quadriennio il Capogruppo e il Vicecapogruppo.

Art. 4 Segretariato

- 4.1 Il Segretariato è subordinato all'Ufficio presidenziale ed è diretto dal Segretario.
- 4.2 Il Segretario funge da coordinatore. Provvede all'organizzazione generale, si occupa di tutte le mansioni amministrative, redige il verbale delle riunioni a cui partecipa, collabora con tutti gli organi del *Centro – Città di Lugano*, con il Gruppo in Consiglio comunale, con le organizzazioni riconosciute e con gli organi distrettuali e cantonali.
- 4.3 In seno al Segretariato può essere assunto, su proposta dell'Ufficio presidenziale o del Gruppo in Consiglio comunale, un collaboratore scientifico a supporto dell'Ufficio presidenziale, del Gruppo in Consiglio comunale e dei membri delle Commissioni.

II. Assemblea generale

Art. 5 Composizione

L'Assemblea generale è composta dagli aderenti e dai simpatizzanti del *Centro* domiciliati nel Comune e iscritti nel catalogo elettorale.

Art. 6 Competenze

- 6.1 L'Assemblea generale è competente a:
- a) eleggere il Presidente del *Centro – Città di Lugano*, i due Vicepresidenti su proposta del Presidente, gli altri membri dell'Ufficio presidenziale su preavviso del Comitato e i membri dell'Ufficio di revisione;
 - b) designare i candidati alle elezioni del Municipio e del Consiglio comunale, con l'eventuale coinvolgimento dell'elettorato tramite elezioni primarie;
 - c) modificare lo Statuto del *Centro – Città di Lugano*;
 - d) decidere lo scioglimento, l'aggregazione o la separazione del *Centro – Città di Lugano*;
 - e) ratificare l'aggregazione o la separazione dei «Petali»;
 - f) approvare i conti economici del *Centro – Città di Lugano*;
 - g) nominare un responsabile e un suo sostituto per il «Petalò» di nuova costituzione;
 - h) nominare il responsabile incaricato di costituire il Consiglio dei saggi;
 - i) nominare i delegati all'Assemblea distrettuale e al Comitato cantonale;
 - l) designare i candidati a Giudice di Pace e a Giudice di Pace supplente;
 - m) designare i candidati ad Assessore giurato;

- n) nominare le Commissioni interne incaricate di proporre i candidati al Consiglio comunale e al Municipio;
 - o) formulare eventuali proposte di candidati alla carica di Presidente cantonale del Partito, di Presidente distrettuale, di Consigliere di Stato, di Granconsigliere e di deputato alle Camere federali;
 - p) esprimersi sulla strategia del *Centro – Città di Lugano*;
 - q) decidere in via definitiva sul ricorso presentato contro una sanzione adottata dall'Ufficio presidenziale.
- 6.2 L'Assemblea generale è inoltre chiamata ad esprimersi su temi legati alla politica del territorio cittadino. Essa può fornire indicazioni per l'agire dei rappresentanti del *Centro – Città di Lugano* in seno alle istituzioni, i quali, nel limite delle loro competenze, responsabilità e possibilità, devono impegnarsi a concretizzarle.
L'Assemblea generale può pure esprimersi su questioni di portata distrettuale, cantonale e federale.

Art. 7 Convocazione

- 7.1 L'Assemblea generale è convocata dall'Ufficio presidenziale almeno due volte l'anno. Le convocazioni avvengono, di regola, via e-mail. La comunicazione può inoltre avvenire tramite gli organi di stampa e con pubblicazione sul sito internet del *Centro – Città di Lugano*.
- 7.2 L'Assemblea generale può anche essere convocata, su richiesta scritta all'Ufficio presidenziale, da parte di almeno cinquanta simpatizzanti del *Centro* domiciliati nel Comune e iscritti nel catalogo elettorale. L'Ufficio presidenziale s'incaricherà della convocazione.

III. Comitato

Art. 8 Composizione

Il Comitato è composto:

- a) dai membri dell'Ufficio presidenziale
- b) da un membro rappresentante di ciascun «Petalò»
- c) da un membro rappresentante del Consiglio dei saggi
- d) da un membro rappresentante del Gruppo degli imprenditori
- e) dai Consiglieri comunali

- f) da un membro rappresentante dell'associazione *Giovani del Centro* domiciliato a Lugano
- g) da una rappresentante dell'associazione *Donne del Centro* domiciliata a Lugano
- h) dai membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e delle Camere federali domiciliati a Lugano
- i) da al massimo altri dieci membri eletti dall'Assemblea generale.

Art. 9 Competenze

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) curare l'organizzazione del *Centro – Città di Lugano*;
- b) concretizzare le decisioni dell'Assemblea generale;
- c) preavvisare l'Assemblea generale su tutte le decisioni che le spettano;
- d) preavvisare la strategia del *Centro – Città di Lugano* elaborata dall'Ufficio presidenziale da sottoporre all'Assemblea generale;
- e) vigilare sull'attività dei «Petali», con possibilità di intervenire in particolare se essa si scontrasse con la politica e gli intendimenti del *Centro – Città di Lugano*;
- f) decidere il sostegno finanziario da accordare ai «Petali» in base alla loro attività.

Art. 10 Convocazione

- 10.1 Il Comitato è convocato dall'Ufficio presidenziale a cadenze regolari. Le convocazioni avvengono, di regola, vie e-mail.
- 10.2 Il Comitato può anche essere convocato, su richiesta scritta e motivata all'Ufficio presidenziale, da parte di almeno quindici suoi membri. L'Ufficio presidenziale s'incaricherà della convocazione.

IV. Ufficio presidenziale

Art. 11 Composizione

- 11.1 L'Ufficio presidenziale è composto da sette a nove membri e in particolare:
 - a) dal Presidente eletto dall'Assemblea generale
 - b) dal o dai Municipali
 - c) dal Capogruppo in Consiglio comunale
 - d) da due Vicepresidenti eletti dall'Assemblea generale su proposta del Presidente

e) da altri membri eletti dall'Assemblea generale su preavviso del Comitato.

In caso di indisponibilità del Presidente, l'Ufficio presidenziale deciderà quale dei due Vicepresidenti assumerà la guida del *Centro – Città di Lugano ad interim*.

Il Segretario e il collaboratore scientifico partecipano alle riunioni dell'Ufficio presidenziale senza diritto di voto.

11.2 Al proprio interno l'Ufficio presidenziale decide i criteri di ripartizione del lavoro.

Art. 12 Competenze

L'Ufficio presidenziale ha i seguenti compiti:

- a) funge da coordinatore delle attività del *Centro – Città di Lugano*;
- b) rappresenta il *Centro – Città di Lugano* verso l'esterno;
- c) collabora con gli organi distrettuali e cantonali;
- d) convoca almeno due volte l'anno l'Assemblea generale;
- e) convoca a cadenze regolari il Comitato;
- f) elabora la strategia del *Centro – Città di Lugano* da sottoporre all'Assemblea con il preavviso del Comitato;
- g) nomina il Segretario, il collaboratore scientifico e il cassiere;
- h) nomina il responsabile incaricato di costituire il Gruppo degli imprenditori;
- i) propone i rappresentanti nelle Commissioni comunali, nei Consigli di amministrazione, nei Consorzi e negli altri Enti di diritto pubblico (riservate le competenze dirette del Municipio e del Consiglio comunale);
- j) cura i rapporti con i mass media per quanto concerne l'attività del *Centro – Città di Lugano* e in questa attività coadiuva il Gruppo in Consiglio comunale;
- k) gestisce le finanze del *Centro – Città di Lugano* e ne risponde all'Assemblea generale, in particolare presentando il preventivo per l'anno successivo entro il 31 dicembre e il bilancio accompagnato dal rapporto di revisione entro il 30 aprile;
- l) esegue inoltre tutti i compiti previsti dal presente Statuto e quelli che gli sono affidati dal Comitato.

Art. 13 Commissioni permanenti

13.1 L'Ufficio presidenziale organizza la propria attività in particolare attraverso l'istituzione di sei commissioni permanenti: Finanze (cui compete la gestione dei conti e della cassa); Comunicazione; Manifestazioni; Istituzioni (cura i rapporti con la politica comunale e cantonale); Popolazione (coordina il lavoro dei «Petali» e opera per favorire la relazione tra il *Centro – Città di Lugano* e i cittadini); Territorio (si occupa di intessere rapporti con i Comuni e le altre Sezioni del *Centro* del Luganese).

- 13.2 Ogni commissione è retta da uno o più membri dell'Ufficio presidenziale. Essi sono tenuti a informare costantemente il Presidente e l'Ufficio presidenziale sul lavoro svolto.
- 13.3 Nello svolgimento del loro compito i membri dell'Ufficio presidenziale responsabili di una commissione permanente hanno la facoltà di appoggiarsi su dei collaboratori esterni, ma non possono in alcun caso farsi rappresentare da essi. I nominativi dei collaboratori esterni devono essere sottoposti dai suddetti responsabili all'Ufficio presidenziale.

V. «Petalì»

Art. 14 Generalità

14.1 *Il Centro – Città di Lugano* è composto da cinque «Petalì» e meglio:

- il «Petalò Centro», composto dai quartieri di Lugano Centro–Loreto e Molino Nuovo;
- il «Petalò Collina», composto dai quartieri di Besso e Breganzona;
- il «Petalò Monte Boglia», composto dai quartieri di Pregassona, Cureggia, Davesco-Soragno, Cadro, Villa Luganese, Sonvico e Val Colla;
- il «Petalò Monte Brè», composto dai quartieri di Viganello, Brè-Aldesago, Castagnola-Cassarate e Gandria;
- il «Petalò Monte San Salvatore», composto dai quartieri di Barbengo, Pambio-Noranco, Pazzallo, Carabbia e Carona.

14.2 Il «Petalò» ha recapito, di regola, presso il suo Presidente.

Art. 15 Composizione

Il «Petalò» è composto dagli aderenti e dai simpatizzanti del *Centro* domiciliati nei quartieri formanti il «Petalò» e iscritti nel catalogo elettorale.

Art. 16 Nomina

16.1 Nel caso in cui il «Petalò» non sia costituito, il responsabile e il suo sostituto, nominati dall'Assemblea generale, insieme ai Municipali e ai Consiglieri comunali dei quartieri formanti il «Petalò», hanno il compito di formare il «Petalò».

16.2 Il «Petalò» si organizza autonomamente. È data facoltà al «Petalò» di costituire un Comitato.

Art. 17 Competenze

È competenza del «Petalò»:

- a) eleggere un Presidente, un Vicepresidente e un proprio rappresentante nel Comitato del *Centro – Città di Lugano*;
- b) formulare proposte agli organi del *Centro – Città di Lugano* per la scelta di candidati del «Petalò» a cariche politiche;
- c) elaborare proposte, con particolare attenzione ai problemi dei quartieri formanti il «Petalò», da sottoporre agli organi del *Centro – Città di Lugano*, ai rappresentanti in Consiglio comunale e alla Commissione di quartiere;
- d) decidere di svolgere la propria attività in comune con altri «Petali»;
- e) proporre all'Assemblea generale, per il tramite dell'Ufficio presidenziale, l'aggregazione con un altro «Petalò» o la suddivisione del «Petalò»;
- f) organizzare manifestazioni del «Petalò»;
- g) in generale supportare le attività del *Centro – Città di Lugano*, coordinandosi – se del caso – con gli altri «Petali».

Art. 18 Convocazione

Il «Petalò» e/o il suo Comitato sono convocati almeno una volta l'anno su proposta di uno dei suoi membri o su invito dell'Ufficio presidenziale. Le convocazioni avvengono, di regola, via e-mail.

VI. Consiglio dei saggi

Art. 19 Composizione

Il Consiglio dei saggi è composto da persone di grande e riconosciuta esperienza politica che abbiano a cuore le sorti del Partito e del *Centro – Città di Lugano*. I nominativi di questo organo vanno comunicati almeno una volta l'anno all'Ufficio presidenziale.

Art. 20 Nomina e competenze

L'Assemblea generale nomina il responsabile incaricato di costituire il Consiglio dei saggi. Tale organo si organizza autonomamente e ha diritto a essere rappresentato da un proprio membro nel Comitato.

Art. 21 Convocazione

Il Consiglio dei saggi si riunisce almeno una volta l'anno su proposta di uno dei suoi membri o su invito dell'Ufficio presidenziale. Le convocazioni avvengono, di regola, via e-mail.

VII. Gruppo degli imprenditori

Art. 22 Composizione

Il Gruppo degli imprenditori è composto da titolari o dirigenti di imprese, specialmente se attive nel territorio di Lugano. I nominativi di questo organo vanno comunicati almeno una volta l'anno all'Ufficio presidenziale.

Art. 23 Nomina e competenze

L'Ufficio presidenziale nomina il responsabile incaricato di costituire il Gruppo degli imprenditori. Tale organo si organizza autonomamente e ha diritto a essere rappresentato da un proprio membro nel Comitato.

Art. 24 Convocazione

Il Gruppo degli imprenditori si riunisce almeno una volta l'anno su proposta di uno dei suoi membri o su invito dell'Ufficio presidenziale. Le convocazioni avvengono, di regola, via e-mail.

VIII. Ufficio di revisione

Art. 25 Nomina e competenze

- 25.1 L'Ufficio di revisione è composto da due membri, nominati dall'Assemblea generale.
- 25.2 Il revisore non può essere membro dell'Ufficio presidenziale e neppure avere rapporti di parentela o di dipendenza economica, che potrebbero creare un conflitto d'interesse, con alcun membro dell'Ufficio presidenziale.
- 25.3 L'Ufficio di revisione ha il compito di verificare i conti del *Centro – Città di Lugano* e allestire un rapporto.

IX. Disposizioni generali

Art. 26 Finanziamento

- 26.1 *Il Centro – Città di Lugano* finanzia il suo operato tramite il contributo dei suoi rappresentanti in seno alle istituzioni, dei suoi simpatizzanti, dei sussidi dell'Ente pubblico e grazie a donazioni e raccolte di fondi.
- 26.2 Chi ricopre cariche retribuite, per elezione o su designazione del *Centro – Città di Lugano* (eccetto il Segretario e il collaboratore scientifico), è tenuto al versamento di un contributo personale al *Centro – Città di Lugano* pari ad almeno il 20% della retribuzione netta ottenuta per i membri di Consigli di amministrazione e ad almeno il 30% per tutti gli altri casi. Situazioni particolari (ad esempio quella di chi riveste la carica di Municipale) vengono discusse e decise dall'Ufficio presidenziale. Ciascun membro presenta il conteggio annuo delle proprie retribuzioni al responsabile delle finanze dell'Ufficio presidenziale.
- 26.3 L'attività dei «Petali» è finanziata sia dai loro mezzi propri sia, dietro delibera dell'Ufficio presidenziale, del *Centro – Città di Lugano*.

Art. 27 Responsabilità

- 27.1 Gli impegni del *Centro – Città di Lugano* verso i terzi sono garantiti unicamente con il patrimonio sociale.
- 27.2 La responsabilità personale dei soci è esclusa.

Art. 28 Periodo di elezione

Le elezioni previste dal presente Statuto avvengono durante il primo anno di ogni nuova legislatura, di regola entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura, l'elezione deve avvenire tramite l'organo di nomina, al più tardi entro sei mesi dall'inizio della vacanza.

Art. 29 Durata delle cariche

La durata delle cariche elettive, di Partito e politiche, prevista dal presente Statuto, è limitata a dodici anni. Un'ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso espresso, a scrutinio segreto, dall'organo di Partito competente per l'elezione o la designazione.

Art. 30 Sistema di voto

- 30.1 Se non diversamente stabilito, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente che ne assume le funzioni.
- 30.2 Si procede a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo dei presenti.
- 30.3 In ogni caso gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco e le schede nulle non sono computati.
- 30.4 Nel caso di conflitto di interessi è d'obbligo astenersi dal voto.

Art. 31 Diritto di firma

- 31.1 *Il Centro – Città di Lugano* è vincolato dalla firma collettiva a due: in ambito finanziario del Presidente e del responsabile delle finanze dell'Ufficio presidenziale (o, in sua vece, del cassiere); per tutti gli altri casi del Presidente e del Segretario. Deleghe possono essere concesse mediante decisione del Presidente.
- 31.2 Il «Petalò» è vincolato dalla firma individuale del suo Presidente. Deleghe possono essere concesse mediante decisione del Presidente del «Petalò».

X. Obblighi statutari e disposizioni disciplinari

Art. 32 Obblighi

- 32.1 Gli aderenti al *Centro – Città di Lugano* con cariche elettive, di Partito o politiche hanno l'obbligo di presenziare alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte e di dare un diligente contributo all'attività degli stessi.
- 32.2 Essi sono altresì tenuti a rendere conto della loro attività all'organo competente per la loro designazione.
- 32.3 La violazione di tali obblighi, senza plausibile giustificazione, è passibile di misure disciplinari.

Art. 33 Sanzioni

- 33.1 Gli aderenti al *Centro – Città di Lugano* con cariche elettive, di Partito o politiche che violano i doveri del presente Statuto o previsti per gli organi di Partito o che non rispettano i principi programmatici o che sono stati condannati a una pena detentiva, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- a) l'ammonimento;
 - b) la sospensione dell'attività nel Partito fino a sei mesi;
 - c) la decadenza dalle cariche del Partito;
 - d) l'espulsione dal Partito.
- 33.2 La decisione di prima istanza è di competenza dell'Ufficio presidenziale.
- 33.3 Contro la decisione dell'Ufficio presidenziale l'interessato può ricorrere all'Assemblea generale entro trenta giorni.
- 33.4 La decisione dell'Assemblea generale è definitiva.

Art. 34 Sospensione cautelare

Gli aderenti al *Centro – Città di Lugano* contro i quali è promossa l'accusa per un reato passibile di pena detentiva, su decisione dell'Ufficio presidenziale possono essere sospesi cautelativamente ed esclusi dal voto e dalle cariche del Partito fino all'abbandono o alla sentenza di condanna. Se è pronunciata la condanna l'Ufficio presidenziale adotta le misure disciplinari necessarie.

XI. Disposizioni finali

Art. 35 Norme sussidiarie

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme dello Statuto cantonale.

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato dai presenti all'Assemblea generale tenutasi a Lugano il 20 gennaio 2023 ed entra immediatamente in vigore. Sono abrogati quello del 7 ottobre 2021 e ogni altra disposizione contraria.